

A cura di Leonardo Zanetti  
**Corte costituzionale**  
(doi: 10.7390/74745)

Aedon (ISSN 1127-1345)  
Fascicolo 2, aprile-luglio 2013

**Ente di afferenza:**

()

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.  
Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

**Licenza d'uso**

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.



## Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di beni culturali e paesaggistici

a cura di [Leonardo Zanetti](#)

### [Sentenza 5-3 giugno 2013, n. 139](#)

È costituzionalmente illegittima, per violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione e - quali norme interposte - di varie disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, la disciplina legislativa regionale (del Veneto) che esenta gli appostamenti fissi per la caccia e gli appostamenti per la caccia al colombaccio dall'assoggettamento al regime dell'autorizzazione paesaggistica.

È costituzionalmente illegittima, per violazione dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione e - quali principi fondamentali della materia "governo del territorio" e perciò norme interposte - degli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, la disciplina legislativa regionale (del Veneto) che esenta gli appostamenti fissi per la caccia dal regime del titolo abilitativo edilizio.

### [Sentenza 17-20 giugno 2013, n. 145](#)

Sono costituzionalmente legittime nei sensi di cui in motivazione, in riferimento all'articolo 8, comma primo, dello Statuto di autonomia e all'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione nonché - quali norme interposte - agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006, le disposizioni legislative provinciali (della Provincia autonoma di Trento) che, in tema di autorizzazioni alla coltivazione di cave, prevedono che la proroga delle autorizzazioni possa "essere disposta per un massimo di due volte per periodi non superiori a tre anni" e si applichi anche alle autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore delle disposizioni in questione.

### [Sentenza 1-4 luglio 2013, n. 178](#)

È costituzionalmente illegittima, per violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione e - quali norme interposte - di varie disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, la disciplina legislativa regionale (della Liguria) che in tema di valutazione ambientale strategica (Vas) riduce il livello di tutela rispetto a quello stabilito dallo Stato.

### [Sentenza 3-12 luglio 2013, n. 188](#)

È costituzionalmente illegittima, per violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione e - quale norma interposta - dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la disciplina legislativa regionale (della Sardegna) secondo cui gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

### [Sentenza 3-17 luglio 2013, n. 194](#)

È costituzionalmente illegittima, per violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione e - quali norme interposte - degli articoli 88-89-90 del decreto legislativo n. 42 del 2004, la disciplina legislativa regionale (della Lombardia) che demanda alla Regione le attività di ricerca, raccolta e conservazione dei reperti e cimeli storici che si trovano sul territorio regionale, e stabiliscono che del rinvenimento venga data comunicazione al sindaco territorialmente competente, il quale, a sua volta, trasmette le comunicazioni ricevute alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia per gli atti di sua competenza.

Ove la legge regionale in discorso avesse effettivamente inteso evitare di sovrapporsi alla disciplina statale, avrebbe

dovuto prevedere di rivolgersi soltanto a quelle cose che, in quanto non riconosciute o non dichiarate di "interesse culturale" all'esito dei previsti procedimenti, risultassero perciò escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice in quanto non ricomprensibili nel novero dei beni culturali di cui al relativo articolo 10.

[Sentenza 3-18 luglio 2013, n. 211](#)

È costituzionalmente illegittima, per violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione e - quale norma interposta - dell'articolo 145, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, la disciplina legislativa regionale (dell'Abruzzo) in base a cui è palesemente esclusa qualsiasi forma di partecipazione di qualsivoglia organismo ministeriale al "procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica".

[Sentenza 17-24 luglio 2013, n. 238](#)

È costituzionalmente illegittima, per violazione dell'articolo 2 dello statuto di autonomia e dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione nonché - quali norme interposte - di varie disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004, la disciplina legislativa regionale (della Valle d'Aosta) che in tema di autorizzazione paesaggistica riduce il livello di tutela rispetto a quello stabilito dallo Stato.

---

copyright 2013 by [Società editrice il Mulino](#)  
[Licenza d'uso](#)

---

[inizio pagina](#)